

Sentenza: n. 131 del 2012

Materia: Tutela della salute - Centro Regionale Sangue

Limiti violati: artt. 81, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue)

Esito: illegittimità costituzionale delle norme impugnate; illegittimità costituzionale in via consequenziale delle altre disposizioni della l.r. Calabria 24/2011

Estensore nota: Cesare Belmonte

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 1, 2, 4, comma 1, 5, 10, comma 2, e 13 della legge della Regione Calabria 18 luglio 2011, n. 24 (Istituzione del Centro Regionale Sangue), per violazione degli artt. 81, 117, terzo comma, e 120, secondo comma, Cost.

L'art. 1 istituisce il Centro Regionale Sangue quale struttura finalizzata a garantire l'autosufficienza regionale ed a concorrere all'autosufficienza nazionale, rimettendo ad una deliberazione della Giunta regionale la determinazione della relativa sede.

L'art. 2 disciplina le funzioni del Centro, mentre l'art. 4 ne regola la composizione, stabilendo che le funzioni del direttore generale e del comitato di gestione sono determinate con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'art. 5 prevede l'istituzione presso il Centro di una Commissione regionale per le attività trasfusionali, individuandone la composizione e le funzioni.

L'art. 10 stabilisce che i piani di programmazione delle attività trasfusionali sono presentati dal Centro alla Giunta regionale, che adotta ogni determinazione conseguente previo parere della Commissione consiliare competente per materia.

Ai sensi dell'art. 13, infine, la copertura finanziaria degli oneri finanziari derivanti dalla legge in oggetto, così come quantificati dallo stesso articolo per il 2011, è garantita dalle risorse allocate in una specifica U.P.B. dello stato di previsione della spesa del bilancio 2011. Per gli anni successivi la copertura finanziaria è assicurata con la legge di bilancio e con la collegata legge finanziaria.

Secondo il ricorrente le norme impugnate contrastano con i principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, e quindi violano l'art. 117, terzo comma, Cost., giacché prevedono interventi in materia di organizzazione sanitaria non contemplati nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto di accordo tra il Presidente della Regione Calabria, il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il carattere vincolante del piano di rientro si evince -prosegue il ricorrente- dall'art. 2, commi 80 e 95, della l. 191/2009 (legge finanziaria 2010), secondo cui gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Questa conclusione sarebbe peraltro avallata da un consolidato orientamento in tal senso della giurisprudenza costituzionale.

Gli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, violerebbero inoltre l'art. 120, secondo comma, Cost., in quanto demandano alla Giunta regionale compiti che interferiscono sulle funzioni attribuite dal Governo al Commissario ad acta.

Infine, l'art. 13 si porrebbe in contrasto con l'art. 81 Cost., sia perché il comma 1, nel quantificare gli oneri finanziari per l'anno 2011, indicherebbe una somma incongrua, sia perché il comma 2, riguardante gli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, non ne quantificherebbe l'ammontare, né specificerebbe i relativi mezzi di copertura.

La Regione Calabria non si è costituita in giudizio.

Successivamente al ricorso l'art. 1 della l.r. Calabria 6/2012 ha sostituito l'art. 14, comma 1, della l.r. Calabria 24/2011, sospendendo l'efficacia di quest'ultima legge in attesa dell'attuazione del piano di rientro.

La Corte premette che lo *ius superveniens* non consente di dichiarare cessata la materia del contendere giacché è stato rimesso *interamente all'amministrazione regionale il potere di decidere se il piano di rientro sia stato attuato* nonché il *potere di restituire, conseguentemente, efficacia alla legge impugnata che, medio tempore, è rimasta valida, sia pure senza produrre effetti.*

Nel merito, le censure formulate nei confronti di tutte le disposizioni impugnate in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. sono fondate. L'istituzione del Centro regionale sangue non è prevista nel piano di rientro dal disavanzo sanitario, oggetto dell'accordo Stato-Regione. Il carattere vincolante del piano di rientro è stabilito sia **dall'art. 1, comma 796, lettera b)**, della **l. 296/2006** (legge finanziaria 2007), secondo il quale gli interventi individuati dai programmi operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, **oggetto degli accordi Stato-Regioni**, sono vincolanti per la Regione che ha sottoscritto l'accordo; sia **dall'art. 2, commi 80 e 95**, della già citata **l. 191/2009**, in base al quale gli interventi individuati dal piano di rientro sono vincolanti per la Regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro. Come più volte affermato dalla stessa Corte, le predette norme statali esprimono allo stesso tempo un principio fondamentale in tema di contenimento della spesa pubblica sanitaria e un correlato principio di coordinamento della finanza pubblica. Ne deriva che le norme impugnate violano l'art. 117, terzo comma, Cost. prevedendo un intervento non contemplato nel piano di rientro.

E' parimenti fondata la censura relativa agli artt. 1, comma 2, 4, comma 1, e 10, comma 2, della legge regionale, con cui si deduce la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Secondo la giurisprudenza costituzionale l'esercizio del potere sostitutivo statale demandato al commissario ad acta in vista dell'attuazione di un piano di rientro dal disavanzo sanitario deve essere posto al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, fondandosi su esigenze di finanza pubblica, di tutela dell'unità economica della Repubblica e di tutela dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di salute. I compiti che le norme censurate assegnano alla Giunta regionale *interferiscono con l'esercizio delle funzioni del commissario ad acta, in quanto sono diretti a realizzare un intervento -l'istituzione del Centro regionale sangue- che, aggravando il disavanzo sanitario della Regione Calabria, avrebbe l'effetto di ostacolare l'attuazione del piano di rientro e, quindi, l'esecuzione del mandato commissariale. Ne deriva, perciò, la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost.*

E' altresì fondata la censura relativa all'art. 13, con cui si deduce la violazione dell'art. 81 Cost. La norma impugnata disattende il principio costituzionale secondo il quale la copertura di nuove spese deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale; sia in quanto indica una somma sicuramente insufficiente per coprire tutte le spese per il funzionamento del Centro regionale sangue, sia in quanto non quantifica l'ammontare degli oneri finanziari per gli anni successivi al 2011, né specifica i relativi mezzi di copertura.

L'illegittimità costituzionale delle norme impugnate si estende inoltre in via consequenziale alle altre disposizioni della l.r. Calabria 24/2011, attesa l'inscindibile connessione fra le prime e le seconde.